

Codice A1816A

D.D. 26 aprile 2018, n. 1167

R.D. 523/1904 - P.I. 5933 - Autorizzazione idraulica per l'adeguamento di due scarichi acque di versante nel torrente Ellero nel Comune di Mondovì (CN) - Richiedente: CASTELLINO Soc. Agr. s.s.

In data 05/01/2018 la ditta CASTELLINO Soc. Agr. s.s., con sede in Villanova Mondovì (CN), Via Scarrone n. 3, ha formalmente completato la documentazione tecnica allegata all'istanza per la regolarizzazione della concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'adeguamento di due scarichi acque di versante nel torrente Ellero nel Comune di Mondovì (presso il lotto censito al C.T. Fog. 102 n. 5). Il progetto prevede:

- il mantenimento allo stato attuale dello scarico B;
- modifiche allo scarico C consistenti nella rimozione di circa 10,00 m di tubazione attualmente interferenti con area golenale in sponda dx del torrente Ellero, inserimento di massi di dissipazione al piede della sponda in corrispondenza dello sbocco dello scarico e riprofilatura in area golenale di tratto di canale a cielo aperto per agevolare il recepimento in alveo delle acque di scarico;
- modifiche allo scarico D consistenti nella rimozione della tubazione in c.a. autoportante Ø1000 e riprofilatura di tratto di canale a cielo aperto per agevolare il recepimento in alveo delle acque.

Si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale delle occupazioni relative ai soli scarichi B e C necessari al recapito in alveo delle acque bianche provenienti da drenaggi profondi.

Per lo scarico D, di cui si prevede in progetto la rimozione e recapitante in alveo acque superficiali di versante nonché provenienti da drenaggi profondi, si procederà alla sola riscossione dei canoni/indennizzi demaniali dovuti per la servitù in atto.

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua torrente Ellero è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904. L'istanza è stata formalmente completata in data 05/01/2018, tramite trasmissione della documentazione tecnica necessaria per l'avvio del procedimento, come da richiesta formulata dal Settore con nota prot. n .61292/A1816A del 20/12/2017.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Enrico Rosso in base ai quali vengono descritte le opere ed i lavori da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523 del 25/07/1904.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Mondovì (registrazione albo pretorio on-line n. 267 del 07/02/2018, pubblicato dal 07/02/2018 al 22/02/2018) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 19/03/2018 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, le opere di adeguamento ed il mantenimento degli scarichi sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Ellero.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta CASTELLINO Soc. Agr. s.s. ad eseguire le opere di adeguamento ed a mantenere gli scarichi in oggetto nella posizione, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nonchè alla documentazione integrativa successivamente trasmessa, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. **i due scarichi individuati con le lettere B e C sono soggetti al conseguimento del formale atto di concessione demaniale;**
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI